

(N. 169)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 30 ottobre 1953 (V. Stampato N. 283)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 NOVEMBRE 1953

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonché ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'articolo 20 della legge 29 aprile

1949, n. 221, è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno di caroviveri.

Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessa-

zione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione della pensione o o dell'assegno.

Art. 2.

La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilità di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.

Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati, alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilità concessa con l'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilità della predetta tredicesima mensilità agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'articolo 7 del citato decreto n. 263.

Art. 3.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonchè a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui al precedente articolo 1, aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli

assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge.

Art. 4.

Ai titolari di pensioni od assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestata detta opera retribuita.

Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità quali pensionati in misura pari alla differenza fra i due importi predetti.

Art. 5.

La tredicesima mensilità stabilita dalla presente legge assorbe l'indennità speciale di lire 20.000 annue, prevista dall'articolo 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306. A tal fine si provvede in ogni caso alla corresponsione al pensionato della tredicesima mensilità; qualora poi essa sia di importo netto inferiore a lire 20.000 e, in seguito a domanda dell'interessato, si accerti la esistenza del diritto alla indennità speciale, si dispone la concessione di detta indennità nella misura differenziale fra lire 20.000 e l'ammontare netto della tredicesima mensilità.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di pensioni dirette e di reversibilità a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assegni integrativi di carattere continuativo, diretti e di reversibilità a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4 si applicano altresì agli ex ricevitori postali e telegrafici, o loro superstiti, di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto articolo 22 e successive modificazioni a carico del Fondo di cui al sopracitato articolo 77 del decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, nonché al personale, o suoi superstiti, che per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 119, comma secondo, del medesimo decreto Presidenziale, potrà fruire di tale trattamento.

Le ritenute a favore del Tesoro previste dal primo e dal secondo comma del precedente articolo 2, sono operate a favore del Fondo o della Cassa di cui ai precedenti commi del presente articolo nell'aliquota corrispondente, rispettivamente, all'analogia ritenuta eventualmente applicata sulla pensione o assegno, e a quella applicata sullo stipendio o retribuzione.

Non è applicabile, relativamente a tali ritenute, il disposto dell'articolo 93 del ripetuto decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 7.

All'onere di 9 miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per 1 miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge medesima e per 8 miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI